

REGOLAMENTO EX ART. 12 LEGGE 07.08.1990 N. 241
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI
ECONOMICI E ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

FINALITA'

Art. 1

Con il presente Regolamento L'Unione dei Comuni di Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Savio dell'Adamello, nell'esercizio dei suoi poteri di economia, determina i criteri e le modalità per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituiscono condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono corrisposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte dell'Unione. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette devono risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

La Giunta dell'Unione può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove ricorrano le condizioni e le circostanze appresso specificate e con le modalità che seguono, prevedendoli in sede di programmazione annuale nel P.E.G. sulla base del quale il Responsabile del Servizio procederà all'assunzione dei relativi impegni di spesa.

Art. 4

Il termine "contributo", di cui al presente Regolamento, definisce qualsiasi elargizione facoltativa disposta dall'Unione dei Comuni sotto forma di sovvenzione, sussidio, agevolazione, concorso finanziario, partecipazione alla spesa e vantaggio economico, anche in natura.

INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO

Art. 5

Le iniziative per le quali è possibile concedere il contributo, devono rivestire carattere di rilevante interesse pubblico sovracomunale, e riferirsi ai settori più oltre specificati, con esclusione, di norma, di contributi a sostegno di spese di gestione o correnti.

A) ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

L'Unione, al fine di promuovere e favorire la pratica sportiva e ricreativa del tempo libero, sostiene le attività finalizzate all'attuazione di iniziative sportive e ricreative, riconosciute utili per lo sviluppo psico-fisico della persona.

APPROVATO CON DELIBERA
DI CONSIGLIO DELL'UNIONE
N. 12 DEL 30.06.00



Sono privilegiati gli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l'ambiente e le discipline di base che rivestono carattere formativo.

Attività ed interventi ammessi a contributo

a) Attività sportiva a livello giovanile

In questo settore, individuato come prioritario, si inseriscono le attività che hanno come soggetti attivi primari i giovani. In particolare si privilegiano:

- le attività promosse da Associazioni, basate esclusivamente sul volontariato, operanti sul territorio dei 4 Comuni dell'Unione, che promuovono attività sportive attraverso le quali perseguono obiettivi educativi, culturali e sociali;
- le iniziative promosse dal mondo scolastico che risultano conformi alla programmazione educativa e didattica.

Non rientrano nel novero di dette attività quelle praticate dalle società che svolgono attività sportiva in forma esclusivamente professionale, o per le quali i praticanti sono, in qualsiasi modo, remunerati.

b) Manifestazioni e iniziative

Rientrano in questo ambito le manifestazioni e iniziative a carattere comunale o comprensoriale che per tradizione e/o significato sportivo e culturale rivestono particolare rilevanza.

c) Realizzazione di impianti sportivi

Possono essere ammessi a contributo:

- gli interventi diretti alla realizzazione di infrastrutture a carattere sportivo di uso collettivo (o aperte al pubblico)
- l'acquisto di aree occorrenti per le opere di cui al punto precedente;
- l'acquisto di attrezzature.

Gli interventi saranno oggetto di apposita convenzione.

B) ATTIVITA' CULTURALI - RICREATIVE - EDUCATIVE

L'Unione, per favorire il pieno sviluppo della personalità ed il progresso civile e culturale dei cittadini della Valsaviore, promuove ed incentiva le attività culturali e ricreative in grado di razionalizzare e valorizzare le risorse e le occasioni formative, favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali.

Gli interventi dell'Unione per sostenere le attività e le iniziative culturali e educative di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente:

- a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio della Valsaviore;
- a favore dei soggetti che organizzano l'effettuazione di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani dei Comuni e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- a favore di soggetti che organizzano nel territorio della Valsaviore convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- a favore della scuola sulla base del piano per l'attuazione del diritto allo studio di cui alla L.R. 31/80.

C) ATTIVITA' SOCIALI ED ASSISTENZIALI

L'unione riconosce le azioni di servizio sociale svolte da Associazioni, Enti, Istituzioni, Sodalizi, che operano con carattere di continuità sul territorio della Valsaviore ed i cui interventi sono principalmente finalizzati:

- alla promozione della persona per il superamento di ogni tipo di emarginazione;
- alla protezione e tutela dei minori e giovani in età evolutiva;
- alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti handicappati;
- all'assistenza e tutela degli anziani;
- alle attività ricreative organizzate a favore di anziani, giovani e minori;
- all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- alla prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- all'organizzazione di forme di volontariato;

- alle manifestazioni di carattere celebrativo.

D) AMBIENTE - TURISMO - AGRICOLTURA

Il contributo è diretto alle iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione del territorio ed alla promozione fra i cittadini del rispetto e della salvaguardia dei valori naturalistici ed ambientali.

Gli interventi a favore delle attività ed iniziative di cui sopra, sono principalmente finalizzati:

- al sostegno della attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la prevenzione dai pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni e iniziative utili per la loro protezione;
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali agro-silvo-pastorali;
- agli interventi di mutuo soccorso per far fronte ad eventi calamitosi di avversità atmosferiche, malattie del bestiame, delle piante ed altre calamità;
- alle attività di promozione e diffusione dell'immagine turistica del comprensorio della Valsaviore;
- agli interventi che producano concrete migliorie al patrimonio dei Comuni, con particolare riferimento alla conservazione e restauro dei beni di particolare pregio artistico ed architettonico.

BENEFICIARI

Art. 6

Beneficiari dei contributi possono essere Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Fondazioni, Comitati, Cittadini, la cui attività accertata nelle forme ritenute più opportune e principalmente tramite statuti o atti costitutivi, rivesta contenuto sociale privo di scopo di lucro e sia diretta ad organizzare e realizzare iniziative, manifestazioni ed interventi di interesse pubblico a livello comunale.

Prioritariamente verranno considerati quelli non in grado di autofinanziarsi mediante attività propria.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

Art. 7

I contributi qualora non siano già previsti nel P.E.G., nel quale caso vengono erogati con determinazione del Responsabile di Servizio sono concessi con deliberazione della Giunta dell'Unione che valuterà l'attività e l'iniziativa proposta sulla base di parametri quali:

- a) attinenza e coerenza con i programmi comunali;
- b) rilevanza ai fini della promozione civile, sociale, sportiva, culturale ed economica della comunità nonché per la valorizzazione o la tutela del territorio e dell'ambiente;
- c) rilevanza territoriale;
- d) rappresentatività del soggetto destinatario del contributo;
- e) rapporto tra costo previsto e risultato perseguito;
- f) entità del contributo ed il buon esito della stessa iniziativa relativamente ad anni precedenti;
- g) partecipazione di altri soggetti od enti interessati;
- h) assenza di fine di lucro, in particolare per quanto riguarda i soggetti privati.

L'importo del contributo non potrà comunque essere superiore alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) della iniziativa medesima.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 8

L'assegnazione del contributo è subordinata a specifica istanza da inoltrarsi all'Unione con congruo anticipo sulla data fissata per l'iniziativa, per consentire le necessarie valutazioni e l'espletamento degli adempimenti procedurali.

L'istanza deve essere corredata da:

- a) relazione sugli scopi e sulle finalità che l'iniziativa programmata intende perseguire nei settori di cui al precedente art. 5;
- b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende farvi fronte, con riferimento ad altri contributi da Enti pubblici o privati;
- c) comunicazione della posizione economico- fiscale del soggetto richiedente, generalità anagrafiche del legale rappresentante di ente od organismo associativo rappresentato, esatta sede legale di quest'ultimo.

Nel caso in cui analogo contributo sia stato erogato in anni precedenti, alla domanda dovrà essere allegato resoconto a consuntivo della precedente iniziativa finanziata, così come previsto dal successivo art. 11.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) atto costitutivo, statuto, indicazione del legale rappresentante, se trattasi di Enti riconosciuti (con esclusione degli Enti Pubblici territoriali);
- b) idonea documentazione atta a dimostrare la finalità e l'indicazione della persona abilitata a quietanzare, se trattasi di Enti, Associazioni e organismi non riconosciuti.

MOTIVAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9

Le motivazioni della concessione del contributo vanno espressamente indicate nel testo dell'atto deliberativo della Giunta dell'Unione.

L'iniziativa, oggetto del contributo, promossa da Ente con sede o meno nei Comuni della Valsaviore deve svolgersi nell'ambito del territorio della Valsaviore.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Art. 10

L'ammontare del contributo verrà stabilito dalla Giunta dell'Unione con riferimento alle finalità e alla rilevanza dell'intervento, al suo eventuale carattere di gratuità, all'eventuale partecipazione economica nell'iniziativa di altri Enti.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 11

L'erogazione dei contributi sarà subordinata alla attestazione, adeguatamente documentata, da parte del beneficiario, dell'effettiva e regolare attuazione dell'iniziativa.

Il contributo potrà essere erogato, in presenza di particolari esigenze, anche in via preventiva, fatto salvo l'onere per il beneficiario di produrre l'attestazione di cui al precedente comma.

Se dal rendiconto comunque emergesse una spesa inferiore a quella preventivata, il contributo sarà ridotto in misura proporzionale.

DOMANDE NON ACCOLTE

Art. 12

Per quanto riguarda le domande non accolte, è fatto obbligo all'Unione di dare conoscenza al richiedente dell'esito negativo dell'istanza, fornendo nel contempo le motivazioni del rifiuto.

CONTRIBUTI PREVISTI DA LEGGI

Alt. 13

La concessione di contributi previsti da leggi nazionali o regionali è regolata dalle norme stabilite dalla legge medesima: in difetto di tali norme si applica il presente Regolamento.

PUBBLICAZIONE

Art. 14

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio dei 4 Comuni della Valsaviore per la durata di giorni 30 e ne verrà data comunicazione attraverso i normali mezzi di comunicazione.